



ACR
00828-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 23/11/2017

VINCENZO ROMIS
VINCENZO PEZZELLA
ALESSANDRO RANALDI
MARIAROSARIA BRUNO
GIUSEPPE PAVICH

- Presidente - Sent. n. sez.
2073/2017
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.20028/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il 29/01/1965 a ALCAMO

avverso la sentenza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS

~~che ha concluso per~~

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore

Per (omissis) e' presente l'avv. (omissis) del foro di (omissis) che chiede
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.M. del Tribunale di Trapani, all'esito di giudizio ordinario, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente (omissis), con sentenza del 12/1/2015, lo assolveva ex art. 530 comma primo cod. proc. pen. con la formula "perché il fatto ^{non} costituisce reato" dal reato di cui all'art. 450 cod. pen. perché, essendogli stato contestato che, per colpa generica consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e per colpa specifica consistita nella violazione delle norme di cui al D.P.R. 11.7.1980 n. 753 (e, in particolare, dell'art. 66 del predetto D.P.R.), provocava il pericolo di un disastro ferroviario, in quanto, provenendo dalla SP11 a bordo del trattore cingolato tg. (omissis), attraversava il passaggio a livello in concessione a privati sito al Km 76+900 intersezione ferroviaria stradale (omissis) con linea F. S. (omissis), senza accertarsi con cura e prudenza che nessun treno stesse sopraggiungendo, non avvedendosi, perciò, del passaggio del treno viaggiatori (omissis) (con a bordo n 6 persone) proveniente da (omissis) e diretto a (omissis), che lo investiva cagionando in tal modo ingenti danni al treno medesimo e al trattore. Il tutto avveniva in (omissis) (omissis).

La Corte di Appello di Palermo, invece, all'esito del gravame proposto dal P.G., e in accoglimento dello stesso, con sentenza del 16/12/2016, condannava il (omissis) alla pena, che veniva condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, condannandolo altresì al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento, in favore della parte civile, delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, (omissis) (omissis), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

a. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 450 cod. pen. e 66 DPR 753/80.

Il ricorrente censura l'impugnata sentenza in quanto la stessa, ritenendo la pronuncia assolutoria di primo grado fondata esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica di parte, si sarebbe fondata per affermare la responsabilità del (omissis) sulle dichiarazioni accusatorie del capotreno e del macchinista, che avevano chiaramente interesse ad addebitare la responsabilità dell'incidente all'imputato.

Il ricorrente evidenzia che è vero che tali dichiarazioni sono concordi nel senso che la velocità del treno era di 70 Km/h e che all'avvistamento del trattore vennero attivate la segnalazione acustica e la frenatura rapida. Ma ci si duole che non sarebbe dovuto sfuggire ai giudici del gravame del merito, che, trovandosi il trattore all'uscita di una semicurva con una distanza di circa 300 metri, il treno ad una velocità di 70 km/h impiegava meno di 20 secondi all'impatto. E nemmeno sarebbe dovuto sfuggire che l'ostacolo della folta vegetazione e del canneto che cresceva all'interno della linea ferrata e che impediva la vista non era addebitabile all'imputato in quanto era obbligo delle Ferrovie provvedere a tenere pulita e in stato di buona visibilità la strada ferrata.

Il ricorrente assume, altresì, l'illogicità della motivazione, laddove la sentenza afferma che l'avvistamento sarebbe dovuto avvenire tramite un'altra persona.

Dalle dichiarazioni dell'imputato e del (omissis) che lo accompagnava sarebbe emerso, infatti, che il (omissis) ebbe a controllare per ben due volte se il tratto di strada ferrata fosse libero e che, risalito sul trattore, venne travolto a causa della velocità del treno, apparso improvvisamente senza alcuna segnalazione.

La sentenza riterrebbe, illogicamente per il ricorrente, che il (omissis) abbia proceduto imprudentemente all'attraversamento senza avvalersi dell'aiuto del (omissis) e senza aver avuto modo di monitorare correttamente la situazione, essendo decorso un certo lasso di tempo dal momento del controllo all'attraversamento stesso, che peraltro veniva effettuato da un mezzo agricolo con rimorchio, e quindi per forza di cose lentamente.

La Corte distrettuale -ci si duole ancora- non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni concordanti dei testi e della perizia e delle foto della POLFER che dimostravano che l'attraversamento era minore di tre metri e che il trattore veniva investito nella parte anteriore, così come non avrebbe tenuto conto che per regolamento delle Ferrovie il treno, nei pressi di passaggi a livello senza barriere, deve proseguire a passo d'uomo.

b. Inosservanza e erronea applicazione della legge penale risultante dal testo impugnato in relazione agli artt. 40 e 45 cod. pen.

Il ricorrente precisa che il pericolo del disastro non può essere presunto, ma deve persistere concretamente, in dipendenza della condotta dell'agente.

Nel caso specifico, invece, la Corte territoriale avrebbe limitato il proprio esame alla disciplina regolamentare senza considerare le norme di rango primario (art. 43 DPR 753/80 e 35 D.L.vo 626/94). Inoltre, i giudici del gravame del merito avrebbero dovuto verificare se la violazione della regola cautelare, che si presume violata, rendeva evitabile il pericolo, tenendo conto delle modalità concrete dell'incidente.

Ci si lamenta che occorre valutare l'effettiva sussistenza del nesso causale tra l'evento e la condotta.

Ebbene, se tale valutazione fosse stata corretta, si sostiene che si sarebbe appurato che la condotta del ricorrente, come era stato attestato dal primo giudice, era stata conforme alle regole prudenziali e generali ed è consistita in quella di evitare il verificarsi dell'evento: il (omissis) era accompagnato da altra persona, ha controllato più volte se sopraggiungesse qualche treno, era al corrente degli orari di passaggio e conosceva lo stato dei luoghi.

Pertanto, nel caso specifico, sarebbe da ritenersi configurabile l'ipotesi del caso fortuito consistente nell'avvenimento impreveduto e imprevedibile, costituito dal ritardo del treno, l'eccessiva velocità e la scarsa visibilità per colpa delle FFSS, che si inserisce nell'azione del soggetto e non può farsi risalire all'attività psichica dell'agente.

b. Inosservanza e erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo impugnato in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.

Il ricorrente censura il calcolo della pena, in quanto la sanzione comminata sarebbe sproporzionata rispetto alla rilevanza delle condotte ascritte.

Si evidenzia che la stessa Corte di appello ha concesso le attenuanti generiche per le particolari condizioni dei luoghi, affermando così che la responsabilità non è addebitabile al (omissis). Per la violazione dell'art. 66 DPR 753/80 si sarebbe potuta applicare la sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 66 comma 5.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata, per i motivi che si andranno ad evidenziare, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.

2. I denunciati vizi motivazionali in punto di responsabilità appaiono fondati ed assorbenti rispetto alle altre questioni proposte.

Va evidenziato che siamo di fronte ad una condanna intervenuta in appello ed è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui, per la riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione del compendio probatorio caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto.

Com'è stato analiticamente ribadito in un recente, condivisibile, arresto di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556) la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma debba fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove. E, ancora di recente, si è ribadito che la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa, convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (...) il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha dunque l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, -ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti (sez. 3 n. 19322 del 20/1/2015, Ruggeri, Rv. 263513).

Va ricordato, infatti, che il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza (così sez. 6, n. 20656 del 22.11.2011, dep. il 28.5.2012, De Gennaro ed altro, rv. 252627).

Nello specifico, il principio in ragione del quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestato gli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (sez. 6, n. 40159 del 3.11.2011,

Galante, rv. 251066, e n. 4996 del 26.10.2011, dep. il 9.2.2012, Abbate ed altro, rv 251782).

4. Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, va detto la Corte territoriale, nel percorso motivazionale che l'ha portata a ribaltare l'assoluzione di primo grado pare fare buon governo degli stessi, in quanto si confronta sui diversi e determinanti aspetti su cui la sentenza di primo grado aveva fondato l'assoluzione del medico oggi imputato.

In particolare, si sofferma, sulla sussistenza della colpa in capo all'imputato.

Tuttavia – e sul punto la proposta doglianza appare assorbente rispetto ad ogni altro motivo proposto- con tutta evidenza, la Corte palermitana perviene a ribaltare il *dictum* assolutorio del giudice di prime cure rivalutando la prova dichiarativa (vedasi, ad esempio, l'ampio riferimento alle risultanze dell'escussione dei testi (omissis) e (omissis), rispettivamente capotreno e macchinista del convoglio ferroviario, di cui alle pagg. 4 e sss. della sentenza impugnata, ma anche a quelle di (omissis), che aveva accompagnato l'imputato, e alle risultanze dell'esame dello stesso imputato) senza averla riassunta e, perciò, finendo per incorrere nel denunciato vizio motivazionale ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per il mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, nel 2016, hanno precisato, infatti, che incorre in tale vizio la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 27620 del 28/4/2016, *Dasgupta*, Rv. 267492).

In quella sentenza, va ricordato, le SS.UU. ebbero a precisare che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora, come nel caso che ci occupa, il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.

E la sentenza *Dasgupta* si fece carico di specificare, anche, quali fossero le prove decisive al fine della necessità di procedere ex art. 603 cod. proc. pen., offrendo taluni spunti di riflessione certamente utili ai fini che ci occupano. Si è, in-

fatti, riconosciuta tale natura alle prove che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché a quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (cfr. citata sentenza Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267491).

5. Nella stessa sentenza *Dasgupta* venne precisato che la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria", dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione. (Sez. Un., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488).

Nel solco di quella pronuncia, questa Corte ha chiarito -con un principio che va qui ribadito- che il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza assolutoria, non può nemmeno basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, come pure sembra avvenuto nel caso che ci occupa per quanto riguarda la situazione dei luoghi, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell'uomo (Sez. 4, n. 6366 del 6/12/2016 (dep. il 2017, Maggi ed altro, Rv. 269035; conf. Sez. 2, n. 34843 del 01/07/2015, Sagonne, Rv. 264542).

Venne successivamente anche affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è ob-

bligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. 6, n. 52544 del 7/10/2016, Morri, Rv. 268579).

6. Alla inequivoca presa di posizione delle Sezioni unite *Dasgupta* si era tuttavia opposto un altro orientamento, sia precedente (v. Sez. 2, n. 33690 del 23/05/2014, De Silva, Rv. 260147; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260442; Sez. 2, n. 32655 del 15/07/2014, Zanoni, Rv. 261851; Sez. 3, n. 11658 del 24/02/2015, P, Rv. 262985; Sez. 3, n. 38786 del 23/06/ 2015, U., Rv. 264793) sia successivo (Sez. 3, n. 43242 del 12/07/2016, C., Rv. 267626), che affermava, invece, che il giudice di appello, qualora il primo grado si fosse svolto con rito abbreviato non condizionato, non fosse tenuto alla rinnovazione dell'istruzione.

Le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 18620 del 14/4/2017, Patalano, Rv. 269785-87) sono tornate, pertanto, ad interessarsi della materia ribadendo i due principi già affermati dalla sentenza *Dasgupta*, che il Collegio condivide, secondo cui è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. E ad analoghe conclusioni deve, secondo le SS.UU. patalano, pervenirsi nel caso di riforma della sentenza assolutoria agli effetti civili, emessa all'esito di giudizio abbreviato, a seguito di accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile.

Perché, insomma, l'*overturning* si concretizzi davvero in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio" – secondo il condivisibile dictum delle Ss.UU. *Patalano* e prima ancora della *Dasgupta*- non si può fare a meno dell'oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive. La motivazione risulterebbe altrimenti affetta dal vizio di aporia logica derivante dal fatto che il ribaltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta di una valutazione cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sé l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti. Invero, anche nell'ambito del giudizio abbreviato – si legge ancora nella sentenza 18620/2017- l'imperativo della motivazione rafforzata è destinato ad operare in tutta la sua ampiezza attraverso l'effettuazione obbligatoria di una istruttoria - quantunque non esple-

tata nel giudizio di primo grado - e con l'assunzione per la prima volta in appello di una prova dichiarativa decisiva.

I principi affermati dalle sentenze *Dasgupta* e *Patalano* erano peraltro divenuti a tal punto diritto vivente che sono stati normativizzati, seppure successivamente alla sentenza oggi impugnata, essendo ormai vigente dal 3 agosto 2017, il comma 3bis dell'articolo 603 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 58, della legge 23/6/2017 n. 103 (la cosiddetta "legge Orlando").

Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative che dovesse ritenere necessario rivalutare ai fini della decisione.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.

Così deciso in Roma il 23 novembre 2017


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Vincenzo Romis



Depositata in Cancelleria

Oggi.

11 GEN. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Fiora





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 11 gennaio 2018

La presente copia si compone di 9 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92